

534



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione III Penale

Composta dai Magistrati:

- | | | |
|----------|--------------------|-------------------------|
| 1. Dott. | Rosario Spina | Presidente |
| 2. Dott. | Francesca Marcelli | Consigliere |
| 3. Dott. | Simona Improta | Consigliere <i>EST.</i> |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
nel procedimento penale

nei confronti di

A) **LANZOTTI Marco** nato in Merate il 15/05/1977
Attualmente LIBERO, *ASSENTE*

- con domicilio eletto in VIA ITALIA, 50 MONZA in ITALIA
presso il difensore

difeso dall' A) **Avv. IELASI PAOLO** di FIDUCIA del foro di
MONZA, *PRESENTI*

PARTE CIVILE:

A) **LUCINI&LUCINI COMMUNICATIONS LTD** domiciliata e difesa
dall' **Avv. BANA MARCELLO** del foro di MILANO con studio in VIA
LARGA 23 - MILANO, *SOSTITUITO DA AVV. GIACOMO GIACOMO*

B) **LUCINI & LUCINI HOLDINGS SRL** domiciliata e difesa dall' **Avv.**
GUALTIERI GIACOMO del foro di MILANO con studio in VIA
LARGA 23 - MILANO, *PRESENTI*

N. MOD. 2/A/SG

N. 534/2020
della Sentenza

000499 / 2019
del Reg. gen.le. App.

035371 / 2014
del Reg. notizie di reato

UDIENZA
del giorno

23/01/2020

Depositata
in Cancelleria

il **- 5 FEB. 2020**

Il Cancelliere

Estratto esecutivo a
Procura Generale di

Proc. Rep. presso il Trib. di

Milano

Il **16 OTT. 2020**

Ufficio Corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

il

Estratto art. 15/27 D.M. 334 a
P.M. c/o Trib. di

il

Il Cancelliere

Redatt a scheda

il

Il Cancelliere

A P P E L L A N T__

imputato Pubblico Ministero parte civile
 Procuratore Generale responsabile civile

avverso la sentenza pronunciata dal _____ Tribunale

di _____

numero 7999 / **2018** del 02/07/2018

per i __sequent__reat__ :

A) LANZOTTI MARCO

- Art. 171 BIS C2 L 1941 / 633 commesso in data 01/11/2012 e permanente sino al 31/12/2014 luogo: MILANO - ITALIA

In esito all'odierna udienza dibattimentale/camerale

Sentito il Relatore Magistrato, dott. SSA IMPROTA _____ ;

data la parola a __imputat__ se present__ ;

sentito il Procuratore Generale, dott. SA BECCHIUTI _____ ;

sentit__ i__ Difensor__, Avv. PREDETTO _____

_____ ;

i quali concludono come da verbale d'udienza.



IMPUTATO

del delitto p.p. dagli artt. 110 c.p., 171 *bis* comma 2 Legge 22 aprile 1941, n. 633, perché, in concorso fra loro e al fine di trarne profitto, trasferivano su altro supporto il contenuto della banca dati appartenente a Lucini&Lucini Holdings S.r.l., poi conferito a Lucini&Lucini Communications Ltd. e contenente gli indirizzi da utilizzare per l'invio di comunicazioni elettroniche di Direct e-mail marketing (invio di oroscopi e di altre comunicazioni commerciali), in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-*quinquies* e 64-*sexies* e ne eseguivano l'estrazione e il reimpiego in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-*bis* e 102-*ter* della medesima legge.

In Milano, dal novembre 2012 al dicembre 2014.

Parti Civili:

LUCINI&LUCINI HOLDINGS SRL, società domiciliata in Milano via Larga 23, presso lo studio dell'Avv. GUALTIERI Giacomo;

LUCINI&LUCINI COMMUNICATIONS LTD, società domiciliata in Milano via Larga 23, presso lo studio dell'Avv. BANA Marcello.



MOTIVAZIONE

Con sentenza emessa in data 2.7.2018, il Tribunale di Milano riteneva responsabile del reato in epigrafe trascritto e perciò condannava, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, **LANZOTTI Marco** alla pena di **anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa**. Concedeva altresì il beneficio della sospensione condizionale della pena. Condannava l'imputato al risarcimento delle parti civili costituite LUCINI&LUCINI HOLDINGS S.R.L. e LUCINI&LUCINI COMMUNICATIONS LTD da liquidarsi in separato giudizio civile.

Il Tribunale riconosceva la penale responsabilità dell'imputato fondando il giudizio su compendio probatorio testimoniale e documentale. Accertava che il Lanzotti, dopo essersi dimesso dal precedente impiego lavorativo, continuava ad utilizzare, come dipendente di altra società, le chiavi di accesso ad una banca dati in possesso della prima, per ricavare da ciò profitto economico.

L'appellante eccepisce in via preliminare la competenza del Tribunale di Lecco rispetto a quella del Tribunale di Milano, evidenziando che la sede della società Lucini & Lucini e quella di Adglamour, nonché la residenza dell'imputato, rientrano nella circoscrizione e conseguente competenza territoriale del Tribunale di Lecco.

Contesta inoltre l'affermazione della penale responsabilità, poiché, come reso evidente dalle stesse consulenze tecniche, le chiavi di accesso alla banca dati erano in possesso di più soggetti, sicché non può stabilirsi e affermarsi che a commettere le contestate violazioni fosse il Lanzotti.

E' comunque insussistente l'elemento soggettivo del dolo, richiesto in forma specifica, poiché l'imputato non ha conseguito alcun vantaggio economico a seguito della commissione del reato, e percepiva nella nuova società il medesimo salario di quello precedente.

Lamenta, infine, l'eccessività del trattamento sanzionatorio applicato, che si discosta senza motivazione dal minimo edittale, quando una pena più mite avrebbe meglio rispecchiato i criteri dell'adeguatezza e della proporzionalità.



La Corte ritiene che l'appello proposto non può essere accolto.

La vicenda nasce dalla denuncia, che il legale rappresentante di Lucini&Lucini presentava nei confronti di Lanzotti Marco, suo dipendente con disparate mansioni nel settore informatico, il quale, dimessosi dalla società, avrebbe costituito la AdGlamor, operante in un simile, se non identico, settore (quello della cessione gratuita agli utenti di una serie di servizi, tra cui oroscopi personalizzati, in cambio della possibilità di inviare messaggi promozionali e pubblicitari), duplicando e trasferendo illegalmente gli indirizzi degli utenti e i contenuti editoriali della Lucini&Lucini. L'operazione avrebbe comportato l'illegittima acquisizione da parte della AdGlamor di un database di clienti quasi pari a quello della società di provenienza.

Si rinvia alla più dettagliata ricostruzione illustrata nella sentenza impugnata, soffermando in questa sede l'attenzione sugli specifici rilievi dell'appellante, che sostanzialmente lamenta l'estraneità all'illecita operazione di cui sopra, essendosi limitato, nella veste di mero dipendente della AdGlamor, a trasferire sui supporti informatici di questa dati e contenuti che altri gli avrebbero trasmesso.

Tale assunto difensivo è smentito da plurime circostanze di ordine logico, nonché tecnicamente riscontrate all'esito degli accertamenti demandati ad esperti del settore, tra cui il consulente, ing. Strano, nominato nella parallela controversia civile.

Muovendo dal dato, in quella sede accertato, e neppure contestato dall'appellante, e cioè la duplicazione e l'utilizzo da parte della AdGlamor della banca dati e dei contenuti editoriali della Lucini&Lucini, è innanzitutto smentito l'argomento difensivo, secondo cui l'imputato non avrebbe rivestito una qualifica idonea per compiere tale attività, e in particolare l'acquisizione dei dati all'interno della AdGlamor.

In realtà, il Lanzotti già all'interno della Lucini&Lucini rivestiva un ruolo e svolgeva funzioni perfettamente compatibili e abilitanti a siffatta attività. In particolare, egli era *"amministratore di sistema, responsabile della sicurezza dei sistemi, dei server e del database e dell'effettuazione di copie di backup presso la Lucini & Lucini, nonché in possesso di tutte le credenziali e delle chiavi di accesso per accedere al sistema informatico della Lucini"*.

Da tale posizione poteva dunque compiere tutte le operazioni implicanti l'acquisizione e il trasferimento dei dati (indirizzi e-mail degli utenti e contenuti editoriali), disponendo integralmente degli strumenti utili e necessari. E che ciò sia imputabile specificatamente e soggettivamente al Lanzotti discende da elementi, la cui valenza è ben più che indiziaria.

Tra tutti spicca la singolare coincidenza che la duplicazione abusiva della banca dati si collocava temporalmente tra il 6 e il 7 febbraio 2013, praticamente a ridosso delle dimissioni del Lanzotti, tant'è che la quasi totalità degli indirizzi email presenti negli archivi della AdGlamor, nella misura del 93%, coincidevano con quelli della banca dati della Lucini aventi data di registrazione precedente al febbraio 2013, mentre gli indirizzi di posta elettronica registrati in data successiva al 7.2.2013 (dopo le dimissioni del Lanzotti) non erano presenti nella banca dati di AdGlamor. La successione temporale non è certamente di poco conto, bensì fortemente sintomatica di un'attività compiuta ed esaurita appena poco prima la cessazione del rapporto di lavoro, e non protrattasi oltre, quando gli ulteriori dati in possesso della Lucini&Lucini non comparivano evidentemente nel compendio informatico della nuova società.

A ciò si aggiunge l'atteggiamento evasivo e tutt'altro che convincente del Lanzotti, allorchè, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, si è trattato di spiegare le modalità con cui questi dati sarebbero pervenuti alla AdGlamor. Il predetto affermava che i contatti sarebbero stati presi in revenue share e che li avrebbe semplicemente caricati, dopo che gli erano stati passati da qualcuno in Adg, non ricordando da chi, a loro sarebbero stati passati da un certo Hector; precisava di non ricordare da chi gli sarebbe stata inviata la



mail, avendo solo avuto notizia che venivano da una società messicana. Oltre alla assoluta genericità di tali indicazioni, le verifiche compiute dalla Lucini&Lucini in ordine a un possibile intervento dall'estero escludevano l'esistenza di una società in Messico, e neppure risultavano documenti contabili relativi alla supposta operazione.

Incongruenze si colgono negli ulteriori passaggi dichiarativi sui tempi di esecuzione dell'attività di caricamento dei dati, collocandoli il Lanzotti nel luglio 2013, quando sono emerse campagne pubblicitarie della AdGlamor effettuate in precedenza (cfr. consulente dr. Caccavella: *"alla luce di quanto esposto, era possibile sostenere con ragionevole certezza che dal 31 maggio 2013 AdGlamor almeno con frequenza giornaliera aveva provveduto all'invio di mail per la realizzazione di campagne pubblicitarie dei suoi clienti"*), che non potevano prescindere dall'utilizzo di una piattaforma già funzionante con i dati compiutamente caricati.

Ancora, profili di reticenza e fimosità di delineano a proposito dell'impossibilità di accedere ai contenuti del computer in uso al Lanzotti, essendo la relativa analisi risultata preclusa perché criptato e non essendo stata fornita la password. Le caratteristiche di questa, che, secondo l'appellante sarebbe stata "ad alta entropia e quindi non recuperabile", si scontrano con le condivisibili considerazioni del consulente di parte civile, dr. Caccavella, secondo cui *"appare inverosimile che un professionista qualificato e competente come il Lanzotti avesse limitato l'accesso al proprio sistema informatico alla sola detenzione della griglia su menzionata e che disponesse una sola copia di tale griglia, perché sarebbe stata una grave esposizione al rischio di perdere tutti i dati nel momento in cui per un qualsiasi motivo lo stesso avesse perduto copia della griglia". Ed è altresì anomalo l'utilizzo di una password di accesso a contenuti fondamentali per la gestione e l'attività dell'azienda, secondo modalità non "recuperabili", come tali da mettere a rischio e compromettere l'operatività stessa del supporto informatico"*.

Sulla base di quanto precede, deve confutarsi la tesi difensiva secondo cui non vi sarebbe prova della riferibilità all'imputato dell'estrazione e del trasferimento illecito dei dati. Come si è visto, plurimi e convergenti elementi indiziari, di ordine sia logico che tecnico-documentale, riconducono alla persona del predetto, in possesso di tutti requisiti e portatore di uno spiccato interesse in ragione della costituzione della nuova società concorrenziale rispetto alla Lucini&Lucini.

Non è sostenibile il ruolo marginale che il Lanzotti si attribuisce di mero dipendente, atteso che le numerose conversazioni via chat, intercorse con la signora Bernas (inizialmente coimputata, e poi assolta nell'ambito di separato procedimento), denotano già a far tempo dal novembre 2012 una condivisa volontà diretta alla costituzione della nuova società. Entrambi discutevano di tale costituzione, della denominazione, della registrazione dei domini e della complessiva operatività attraverso la realizzazione del software e delle spese da sostenere. Appare evidente un ingresso e una partecipazione di Lanzotti all'interno della AdGlamor, con funzione tutt'altro che defilata e marginale, la quale, a maggior ragione, rende inverosimile la tesi della pressoché totale ignoranza o appena vaga conoscenza delle modalità di acquisizione della banca dati (riferimento a una società messicana, ovvero a un certo Hector).

Analogamente, è priva di riscontro l'impostazione alternativa secondo cui altri dipendenti della Lucini&Lucini, che parimenti avrebbero lasciato la società per entrare in AdGlamor, avrebbero potuto compiere l'attività illecita ascritta all'imputato. L'affermazione è, in verità, generica, non supportata da alcun elemento, che le conferisca credito. Ci si riferisce a soggetti in posizioni "più o meno apicali"; senza precisare chi avrebbe potuto avere concreto interesse e quale posizione avrebbe effettivamente rivestito. Non è, poi, in nessun modo spiegata la già rimarcata coincidenza temporale tra trasferimento dei dati e dimissioni del solo Lanzotti, che nulla ha chiarito al riguardo; dopo il passaggio alla nuova società – si è visto – nessun altro dato o contenuto risulta essere stato trasferito.



Infine, sotto il profilo dell'estremo del profitto, innegabile è il vantaggio conseguito dal Lanzotti, che, una volta confluendo in AdGlamor, non si limitava a percepire uno stipendio, ma fruiva di tutti i benefici derivanti dalla proficua operatività di un'impresa, la cui costituzione era dal medesimo decisa, promossa ed effettuata, con interessamento diretto e personale agli essenziali aspetti funzionali ed economici (scelta del nome, registrazione dei domini, progettazione dei software, organizzazione finanziaria); impresa, altresì, che sin dagli esordi poteva avvantaggiarsi del corposo "capitale" rappresentato da indirizzi, utenti e contenuti editoriali di pertinenza della Lucini&Lucini, con indubbio ingresso favorevole sul mercato di quello specifico settore.

Rimane da trattare l'eccezione di incompetenza territoriale, dedotta dall'appellante, che la Corte – come già il Giudice di primo grado – reputa infondata. E' infatti condivisibile la tesi secondo cui occorre avere riguardo alla fonte di estrazione remota dei dati, non rilevando la collocazione fisica del computer, e neppure potendosi considerare la connessione con altro procedimento riguardante l'imputazione per il reato di cui all'art.615ter c.p., stante la rispettiva pendenza in stati processuali differenti.

La sentenza impugnata deve essere confermata e l'appellante condannato al pagamento delle spese del grado e a quelle sostenute dalla costituita parte civile, che si liquidano in dispositivo.

Il termine per il deposito della motivazione è fissato in giorni 90.

P.Q.M.

Visti gli artt.592, 605 c.p.p.

Conferma la sentenza del Tribunale di Milano in data 2.7.2018 appellata da Lanzotti Marco, che condanna al pagamento delle spese del grado e a quelle della costituita parte civile, complessivamente liquidate in euro 1500,00 oltre Iva e Cpa.


Fissa per il deposito della motivazione termine di giorni 90.

Milano 23.1.2020

Il Consigliere est.



Il Presidente



Sentenza passata in cosa giudicata
dal giorno 10/01/2020
Milano, 15/01/2020
Il funzionario giudiziario
dott. Salvatore QUERCIA

